Codice A1816A

D.D. 11 dicembre 2017, n. 4134

L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i. - Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo di proprieta' comunale denominato Robert II'' in comune di Roburent (CN) loc. Robert. Proponente: Comune di Roburent (CN).

VISTA la proposta di autorizzazione n. 2017/38024, nostro prot. 53787 in data 10/11/2017, il progetto allegato e le integrazioni volontarie, richiesta per il "Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo di proprietà comunale denominato Robert II" in località Robert in comune di Roburent (CN);

PRESO ATTO che come da indagini condotte dal professionista si tratta in parte di un popolamento che potrebbe configurarsi come governo misto, ma in realtà la parte a ceduo ha più di 40 anni e si opererà ai sensi dell'art. 26 bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed in parte di una fustaia prevedendo interventi ai sensi dell'art. 21 del medesimo regolamento;

PRESO ATTO che l'esbosco verrà effettuato tramite la viabilità esistente con ripristini del piano viabile e nella realizzazione di due piste di servizio una nella parte inferiore del lotto con lunghezza stimata in m 920 ed una seconda nella parte superiore con lunghezza stimata in m 775;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria, redatto esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 e s.m.i. e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo Dott. For. Alessandro Turco in data 01/12/2017, nel quale si propone parere favorevole all'autorizzazione per l'intervento rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. art. 6;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

## determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., l'istanza di autorizzazione per il "Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo di proprietà comunale denominato Robert II" in località Robert nel comune di Roburent (CN) che interesserà così come indicato nel progetto i mappali n. 11 per ha. 17,3877 e n. 13 per ha. 3,0861 del foglio n. 25 per una superficie totale di ha. 20,4738 proponente Comune di Roburent (CN), rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto

- ed essere conforme sia al progetto che all'integrazione;
- 2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e dell'integrazione presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- 3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali ed alla integrazione, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
- 4. il taglio dovrà avere inizio nelle aree di saggio/campione in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
- 5. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
- 6. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- 7. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad intervenire su un minor quantitativo di legname;
- 8. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
- 9. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
- 10. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
- 11. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48, n. 50 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- 12. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. l'intervento dovrà concludersi entro quattro anni come indicato nel "Piano pluriennale degli interventi" dalla data del rilascio dell'Autorizzazione;
- 13. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
- 14. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
- 15. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- 16. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis Cuneo la "dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata

incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente determinazione di autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott. For. Elio PULZONI